Statuto approvato dal Ministero dell'Economia e Finanze in data 12 ottobre 2026

TITOLO I

Articolo 1

Denominazione - Sede – Durata

1. La FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TERNI E NARNI, denominata anche FONDAZIONE CARIT e di seguito chiamata Fondazione, è una persona giuridica di diritto privato senza fini di lucro dotata di piena capacità e di autonomia statutaria e gestionale, disciplinata dalle vigenti disposizioni di legge, ed in particolare dal D. Lgs. 17/05/1999 n. 153 e successive modifiche e integrazioni**,** dalle norme del Codice Civile in quanto applicabili**,** dal presente statuto definito anche in aderenza ai principi contenuti nella Carta delle Fondazioni emanata dall'Acri nel 2012, dal Protocollo d'intesa, sottoscritto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze il 22 aprile 2015, di seguito "Protocollo d'intesa", nonché dall'Addendum al Protocollo d'intesa, sottoscritto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze il 28 ottobre 2025, di seguito Addendum, dalle vigenti disposizioni di legge, nonché dalle norme del Codice Civile in quanto compatibili.

2. Essa è la continuazione ideale della Cassa di Risparmio di Terni e Narni e deriva:
- dalla fusione per incorporazione nel 1988 della Cassa di Risparmio di Narni, fondata nel 1873 da una Associazione di cittadini, nella Cassa di Risparmio di Terni, fondata nel 1846 da una Associazione di cittadini ed eretta in Ente Morale in data 5 settembre 1846, con Decreto della Segreteria di Stato a firma del Cardinale Gizi. La Cassa di Risparmio di Terni ha incorporato nel 1954 il Monte di Credito su Pegno di Terni fondato nel 1467 da Padre Barnaba Manassei;
- dallo scorporo dell'azienda bancaria Cassa di Risparmio di Terni e Narni Spa (CARIT) in data 24 luglio 1992, in attuazione della legge 30/7/1990 n. 218.

3. La Fondazione ha la sua sede legale in Terni ed ha durata illimitata.

Articolo 2

Scopi, ambiti e settori di operatività

1. Nella continuità dello scopo originario e con riferimento principalmente ai Comuni di Terni e Narni e anche ai comuni limitrofi di Acquasparta, Alviano, Amelia, Arrone, Attigliano, Avigliano Umbro, Calvi dell'Umbria, Ferentillo, Giove, Lugnano in Teverina, Montecastrilli, Montefranco, Otricoli, Penna in Teverina, Polino, San Gemini, Stroncone, la Fondazione persegue scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico, anche mediante l'esercizio diretto o indiretto di imprese strumentali quali definite all'art. 1, lett. h), del D. Lgs. 17/5/1999 n. 153, attraverso la definizione di progetti, programmi e iniziative anche pluriennali, nei settori come di seguito ammessi, e ricompresi nell'art. 1 punto c *bis* del D. Lgs. 153/99:

a) ricerca scientifica e tecnologica;

b) arte, attività e beni culturali;

c) salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa;

d) educazione, istruzione e formazione incluso l'acquisto di prodotti editoriali per la scuola;

e) volontariato, filantropia e beneficenza;

f) sviluppo locale.

La Fondazione, nell'ambito dei settori ammessi sopra indicati, sceglie fino a cinque settori "rilevanti", nel cui esclusivo ambito è possibile l'esercizio diretto o indiretto di imprese strumentali. La scelta è deliberata dal Comitato d'indirizzo e avrà validità per almeno tre anni.

2. La Fondazione indirizza la propria attività esclusivamente nei settori ammessi ed opera in via prevalente nei settori rilevanti assicurando, singolarmente e nel loro insieme, l'equilibrata destinazione delle risorse, dando preferenza ai settori a maggiore rilevanza sociale.

3. La Fondazione dà comunicazione all'Autorità di vigilanza della scelta dei settori rilevanti e delle eventuali modificazioni; assicura, inoltre, ampia pubblicità alla scelta dei settori effettuata, pubblicando anche nel proprio sito internet, in modo trasparente, completo e facilmente accessibile, le informazioni relative alla propria attività istituzionale, di cui all'art. 11, commi da 2 a 5, del protocollo d'intesa.

4. La Fondazione può raccordare la propria attività con quella di altri Enti aventi analoghe finalità anche attraverso la partecipazione ad istituzioni od organismi locali e regionali, nazionali **e** internazionali.

5. La Fondazione opera nel rispetto dei principi di economicità di gestione ed osserva criteri prudenziali di rischio. Amministra il proprio patrimonio e può compiere ogni operazione finanziaria, commerciale, mobiliare ed immobiliare consentita dalle leggi vigenti e dal presente statuto, per il conseguimento degli scopi istituzionali. Essa può contrarre debiti anche con società dalla stessa direttamente o indirettamente partecipate o ricevere garanzie dalle medesime.

6. La Fondazione assicura il rispetto della disposizione di cui al D.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 recante "Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lett. b) della L. 6 giugno 2016, n. 106".

7. Non è consentito alla Fondazione l'esercizio di funzioni creditizie, come anche è fatto divieto di attuare le forme di intervento previste nell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 153/99 con eccezione delle imprese strumentali, delle cooperative che operano nel settore dello spettacolo, dell'informazione e del tempo libero, delle imprese sociali e delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni.

8. Non è consentito alla Fondazione prestare garanzie.

9. La Fondazione, nel rispetto del principio di conservazione del patrimonio, non può contrarre debiti, salvo il caso di temporanee e limitate esigenze di liquidità.

10. L'ammontare complessivo dei debiti della Fondazione non può superare il dieci per cento del proprio patrimonio secondo l'ultimo bilancio approvato.

11. Non è consentito alla Fondazione lo svolgimento di attività in forme dalle quali derivi l'assunzione di responsabilità illimitata.

Articolo 3

Attività della Fondazione

1. La Fondazione svolge la propria attività, libera da ingerenze e condizionamenti esterni che ne possono limitare l'autonomia, secondo principi di economicità e di programmazione annuale e pluriennale, tenendo opportunamente conto delle istanze e dei bisogni provenienti dal territorio. Al fine di rendere più efficace la propria azione e sovvenire in maniera organica alle esigenze del territorio può operare sulla base di indirizzi individuati nei programmi pluriennali, avuto anche riguardo agli interventi programmati dagli altri enti e istituzioni operanti nel territorio di competenza nel rispetto del principio costituzionale di sussidiarietà e delle rispettive prerogative decisionali.

2. Le attività della Fondazione dirette al perseguimento degli scopi statutari e delle finalità istituzionali e le modalità di gestione del patrimonio sono disciplinate da appositi regolamenti coerenti con i contenuti della Carta delle Fondazioni, approvati dall'Organo di indirizzo sentito il Consiglio di amministrazione.

3. Il regolamento per l'attività istituzionale della Fondazione stabilisce i criteri attraverso i quali vengono individuati e selezionati i progetti e le iniziative da finanziare, onde assicurare la trasparenza dell'attività, la motivazione delle scelte, la più ampia possibilità di tutela degli interessi contemplati dallo Statuto nonché la migliore utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi.

4. Il regolamento per la gestione del patrimonio è definito in coerenza con i contenuti degli articoli 2, 3 e 4 del Protocollo d'intesa, nonché dagli articoli 1 e 2 dell'Addendum.

Articolo 4

Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito:

a) da cespiti mobiliari ed immobiliari;
b) dal fondo di riserva obbligatoria prevista dall'art. 8, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 153/99;
c) da fondi di riserva costituiti per qualsiasi finalità, da sottoporre alla preventiva valutazione dell'Autorità di vigilanza.

2. Ad esso confluiscono:

- le liberalità a qualsiasi titolo pervenute ed esplicitamente destinate ad accrescimento del patrimonio;
- le plusvalenze e le minusvalenze di cui all'art. 9, comma 4, del D. Lgs. 153/99.

3. Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari ed è gestito in modo coerente con la natura della Fondazione quale Ente senza scopo di lucro che opera secondo principi di trasparenza e moralità.
4. Nella definizione delle politiche di investimento e nella scelta degli strumenti di impiego, la Fondazione agisce sulla base di una adeguata pianificazione strategica.
La Fondazione verifica regolarmente l'adeguatezza e l'efficacia della struttura organizzativa, delle politiche di investimento e delle procedure di gestione, adottando nel caso le conseguenti misure correttive.
5. È vietato distribuire o assegnare quote di utili, di patrimonio ovvero qualsiasi altra forma di utilità economica ai soci, ai componenti del Comitato di indirizzo, agli Amministratori ed ai dipendenti della Fondazione, con esclusione dei compensi previsti dall'art. 4, comma 1, lett. b), punto 2, del D. Lgs. 153/99.
6. Nell'amministrazione del patrimonio dovranno essere comunque osservati criteri prudenziali di rischio, in modo da conservarne il valore ed ottenerne una adeguata redditività, assicurando il collegamento funzionale con le proprie finalità istituzionali ed in particolare con lo sviluppo del territorio. La gestione del patrimonio mobiliare, se svolta all'interno, dovrà avvenire con modalità organizzative idonee ad assicurarne la separazione contabile ed amministrativa dalle altre attività. La gestione può essere affidata, in tutto o in parte, ad intermediari abilitati ai sensi del D. Lgs. 24/2/98 n. 58. L'affidamento della gestione patrimoniale a soggetti esterni deve avvenire in base a criteri di scelta rispondenti all'esclusivo interesse della Fondazione. La gestione patrimoniale non potrà essere affidata a società di gestione che abbiano dipendenti, promotori, soggetti legati da un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa o Amministratori negli organi della Fondazione.
7. Nella gestione del patrimonio si osservano i seguenti criteri:
a. ottimizzazione della combinazione tra redditività e rischio del portafoglio nel suo complesso, attraverso la scelta degli strumenti migliori per qualità, liquidabilità, rendimento e livello di rischio, in coerenza con la politica d'investimento adottata;
b. adeguata diversificazione del portafoglio finalizzata a contenere la concentrazione del rischio e la dipendenza del risultato della gestione da determinati emittenti, gruppi di imprese, settori di attività e aree geografiche;
c. efficiente gestione finalizzata a ottimizzare i risultati, contenendo i costi di transazione, di gestione e di funzionamento in rapporto alla dimensione ed alla complessità e caratteristiche del portafoglio.
8. Nella diversificazione del rischio degli investimenti, la Fondazione opera affinché l'esposizione verso un singolo soggetto non sia complessivamente superiore ad un terzo dell'attivo di bilancio secondo quanto previsto dall'art. 2 del Protocollo d'intesa, nonché dall'art. 1 dell'Addendum.

9. I contratti e gli strumenti derivati sono utilizzati nella gestione del patrimonio con finalità di copertura oppure in operazioni in cui non siano presenti rischi di perdite patrimoniali.

10. L'utilizzo dei contratti e degli strumenti finanziari derivati è disciplinato nel regolamento sulla gestione del patrimonio, nei limiti e con le modalità previste dall'articolo 4, commi 2 e 3, del Protocollo d'intesa, nonché dall'art. 2 dell'Addendum. Nella nota integrativa sono fornite informazioni riepilogative, di natura qualitativa e quantitativa, relative alle operazioni in derivati effettuate nell'esercizio di riferimento del bilancio e a quelle in essere alla data della sua chiusura, ivi incluse quelle incorporate in strumenti finanziari e quelle perfezionate nell'ambito delle gestioni di portafogli.

11. La Fondazione trasmette all'Autorità di vigilanza gli eventuali patti parasociali, e le loro successive modifiche, aventi ad oggetto l'esercizio dei diritti connessi alle partecipazioni detenute nella società bancaria conferitaria, dando espressamente conto che i suddetti accordi non contengono previsioni in contrasto con i principi stabiliti dall'art. 6 del decreto legislativo n. 153/99.

Sono trasmessi all'Autorità di vigilanza anche gli accordi, in qualunque forma conclusi, da cui possa derivare l'attribuzione alla Fondazione dei diritti e dei poteri di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 153/99.

Le comunicazioni sono effettuate dalla Fondazione senza ritardo e comunque entro 5 giorni dalla conclusione dell'accordo o dalla sua modifica.

Articolo 5

Destinazione del reddito

1. La Fondazione destina il reddito secondo il seguente ordine:

a) alle spese di funzionamento, nel rispetto di principi di adeguatezza delle spese alla struttura organizzativa ed all'attività svolta;

b) agli oneri fiscali;

c) alla riserva obbligatoria, nella misura determinata dall'Autorità di vigilanza;

d) almeno il cinquanta per cento del reddito residuo o, se maggiore, l'ammontare minimo di reddito stabilito dall'Autorità di vigilanza ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lett. b, del D. Lgs. 153/99, ai settori rilevanti;

e) la restante parte del reddito, dopo le destinazioni di cui ai precedenti punti a)-b)-c)-d), nonché relative ad eventuali altri fini statutari, al reinvestimento del reddito o ad accantonamenti e riserve facoltativi finalizzati alla salvaguardia dell'integrità del patrimonio e/o alla stabilizzazione delle erogazioni o previsti dall'Autorità di vigilanza, ovvero previste da specifiche norme di legge, può essere diretta ad uno o più settori ammessi. La relativa delibera deve essere inviata per le valutazioni di competenza alla Autorità di vigilanza.

TITOLO II

Articolo 6

Organi

1. Sono Organi della Fondazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Comitato di indirizzo;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Collegio dei revisori.

Articolo 7

Requisiti di onorabilità

1. I componenti gli Organi della Fondazione devono essere scelti tra persone di piena capacità civile e di indiscussa probità. In particolare i soggetti che svolgono funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione e controllo debbono essere in possesso di requisiti di onorabilità, intesi come requisiti di idoneità etica confacenti ad un Ente senza scopo di lucro, e di prestigio tali da garantire il funzionamento dell'Ente e il perseguimento delle finalità istituzionali con eticità, competenza ed efficacia.

2. Le cariche, nell'ambito della Fondazione, comunque denominate, non possono in ogni caso essere ricoperte, e se ricoperte se ne ha la decadenza, da coloro:

a) che si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;

b) che sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'Autorità giudiziaria ai sensi del D. Lgs n. 159 del 6 settembre 2011 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

c) che sono stati condannati con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione:

1- a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari;

2- alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile e nel Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267;

3- alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

4- alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.

d) ai quali è stata applicata, con sentenza definitiva su richiesta delle parti, una delle pene previste dalla lettera c), salvo il caso dell'estinzione del reato; le pene previste dalla lettera c) nn. 1) e 2) non rilevano se inferiori ad un anno.

3. I componenti gli Organi della Fondazione devono portare a conoscenza dell'organo di appartenenza, ovvero - per quanto attiene al Direttore - del Consiglio di Amministrazione, la sussistenza di situazioni che possono assumere rilevanza ai fini della permanenza del predetto requisito di onorabilità.

4. L'Organo competente, sulla base delle informazioni fornite dall'interessato, deve tempestivamente assumere - comunque non oltre trenta giorni - le decisioni più idonee a salvaguardia della autonomia e della immagine della Fondazione.

5. Ciascun Organo definisce le modalità e la documentazione necessaria che l'interessato deve esibire per consentire all'Organo di appartenenza di provvedere alla verifica dei suddetti requisiti.

Articolo 8

Incompatibilità e ineleggibilità

1. Non possono ricoprire la carica di componente del Comitato di indirizzo, del Consiglio di amministrazione, del Collegio dei revisori e di Presidente della Fondazione:

a) coloro che, in qualsiasi momento, perdano i requisiti previsti dall'art. 7 dello statuto;

b) il coniuge, i parenti fino al terzo grado e affini sino al secondo grado incluso dei componenti del Comitato di indirizzo, del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei Revisori;

c) i dipendenti in servizio della Fondazione (o di società da quest'ultima controllate), nonché il coniuge di detti dipendenti e i loro parenti fino al terzo grado e affini fino al secondo grado incluso;

d) coloro che ricoprano cariche di Governo, che siano membri del Parlamento Nazionale o di quello dell'Unione Europea, dei Consigli regionali, provinciali, comunali e delle rispettive giunte, nonché membri dei relativi Organi di controllo, il Presidente della Provincia, il Sindaco, il Presidente e i componenti del Consiglio circoscrizionale, il Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione dei Consorzi fra Enti locali, il Presidente e i componenti dei Consigli e delle giunte delle Unioni di Comuni, i Consiglieri di Amministrazione e il Presidente delle Aziende speciali e delle Istituzioni di cui all'art. 114 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, il Presidente e i componenti degli Organi delle Comunità Montane;

e) coloro che ricoprano un ruolo esecutivo o direttivo di partiti politici a livello nazionale e, nei territori oggetto di intervento della Fondazione, a livello regionale, provinciale e comunale;

f) il direttore generale, il direttore amministrativo e il direttore sanitario delle aziende sanitarie locali e ospedaliere, nonché i segretari e i direttori generali comunali, provinciali e regionali degli enti operanti nei territori di attività prevalente della Fondazione;

g) coloro che esercitino funzioni di indirizzo, amministrazione e controllo in uno dei soggetti cui lo statuto attribuisce il potere di designazione dei componenti gli Organi della Fondazione, ovvero abbiano con questi rapporti organici, di dipendenza o professionali stabili o di collaborazione a tempo indeterminato e determinato;
h) coloro che ricoprano cariche negli organi di indirizzo, amministrazione e controllo di altre Fondazioni di origine bancaria;
i) chi ricopre la carica di Direttore Generale della società bancaria conferitaria, di cui all'art. 1 del decreto legislativo 17 maggio 1999 n. 153 e chiunque abbia ricoperto la carica di componente gli Organi della società bancaria conferitaria e non siano trascorsi almeno dodici mesi dalla cessazione dell'incarico;
l) gli Amministratori dei soggetti destinatari degli interventi con i quali la Fondazione abbia rapporti organici e permanenti;
m) coloro che abbiano causato danno alla Fondazione o abbiano lite vertente con essa;
n) coloro che siano stati dichiarati decaduti da qualunque Organo della Fondazione;
o) coloro che all'atto della nomina si trovino in una delle situazioni previste dall'art. 9.
2. Non possono essere nominati componenti degli organi di indirizzo, di amministrazione e di controllo della Fondazione coloro che abbiano ricoperto nei 3 anni precedenti una delle cariche di cui al precedente comma 1, lett. d), e) ed f).
3. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la Fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria o sue controllate o partecipate. I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo presso la Fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria. La Fondazione, nell'esercitare i diritti di azionista della società bancaria conferitaria, non può designare o votare candidati, ovvero presentare o votare liste di candidati nelle quali sono presenti soggetti che, nei dodici mesi antecedenti, hanno svolto funzioni di indirizzo, amministrazione o controllo presso la Fondazione.
4. I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione o controllo presso la Fondazione non possono assumere o esercitare cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o funzioni di direzione di società concorrenti della società bancaria conferitaria o di società concorrenti del suo gruppo.
5. Non possono essere nominati componenti gli organi di indirizzo, amministrazione, direzione o controllo della Fondazione coloro che siano candidati a ricoprire una delle cariche di cui al precedente comma 1, lett. d) ed e), e coloro che non abbiano sottoscritto una dichiarazione di impegno a non

candidarsi durante l'esercizio della carica e nell'anno successivo alla sua cessazione per l'assunzione dei suddetti incarichi.

6. I componenti degli Organi di indirizzo, di amministrazione e di controllo non possono essere destinatari di attività della Fondazione a loro diretto vantaggio, salvi gli interventi destinati a soddisfare gli interessi generali o collettivi espressi dagli Enti designanti.

7. Le cariche di membro del Comitato di indirizzo, del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori sono tra loro reciprocamente incompatibili.

8. Il componente di un organo che assume la carica in un diverso organo della Fondazione decade automaticamente dalla carica nel primo organo, escluso il socio dell'Assemblea.

9. Il soggetto che abbia svolto due mandati consecutivi negli organi di altre Fondazioni di cui al d.lgs. n. 153 del 1999, di cui almeno uno nel Consiglio di amministrazione o nell'Organo di controllo o da Presidente, non può assumere incarichi di indirizzo, amministrazione, controllo e direzione nella Fondazione, prima che sia trascorso almeno un anno dalla cessazione del secondo mandato.

10. Il soggetto che abbia svolto due mandati consecutivi negli organi della Fondazione, di cui almeno uno da Presidente, di durata superiore a quella prevista dall'art. 7, comma 1, lett. a) del Protocollo, non può assumere nuovi incarichi di indirizzo, amministrazione, controllo e direzione nella Fondazione, nonché la carica di Presidente dell'Assemblea dei Soci, prima che, dalla cessazione del secondo mandato, sia decorso un periodo di tempo pari alla durata dell'ultimo mandato ricoperto.

Art. 8- ***bis- Rapporti di collaborazione con la Fondazione: limiti***

1. La Fondazione non può instaurare rapporti di collaborazione di qualunque specie anche subordinati, esclusi i mandati relativi a singole prestazioni professionali, con coloro che abbiano svolto due mandati consecutivi negli organi di altre Fondazioni di cui al d.lgs. n. 153 del 1999 – di cui almeno uno nell'Organo di Amministrazione o nell'Organo di controllo o da Presidente – prima che sia trascorso almeno un anno dalla cessazione del secondo mandato.

2. La Fondazione non può instaurare rapporti di collaborazione di qualunque specie anche subordinati, inclusi gli incarichi professionali, con coloro che abbiano svolto due mandati consecutivi nei propri organi, di cui almeno uno nell'Organo di Amministrazione o nell'Organo di controllo o da Presidente, prima che sia decorso un periodo di tempo pari ad almeno tre anni dalla cessazione del secondo mandato. È fatto salvo quanto previso dal successivo comma 4.

3. La Fondazione non può instaurare rapporti di collaborazione di qualunque specie anche subordinati, inclusi gli incarichi professionali, con coloro che abbiano svolto due mandati consecutivi nel proprio organo di indirizzo, prima che sia trascorso almeno un anno dalla cessazione del secondo mandato.

4. La Fondazione non può instaurare rapporti di collaborazione di qualunque specie anche subordinati, inclusi gli incarichi professionali, con coloro che abbiano svolto due mandati consecutivi nei propri organi, di cui almeno uno da Presidente, di durata superiore a quella prevista dall'art. 7, comma 1, lett. a) del Protocollo, prima che, dalla cessazione del secondo mandato, sia decorso un periodo di tempo pari alla durata dell'ultimo mandato ricoperto.

5. Le previsioni di cui sopra si applicano anche a componenti gli organi che, nell'ambito del secondo mandato consecutivo in corso, abbiano superato la metà dello stesso.

Articolo 8- ***ter – Esercizio dei diritti nelle società e negli enti strumentali***

1. Negli Organi delle proprie società ed enti strumentali di cui all'art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 153 del 1999, la Fondazione non può nominare soggetti, designare o votare candidati ovvero presentare o votare liste in cui siano presenti candidati, che:

a) abbiano svolto due mandati consecutivi negli organi di altre Fondazioni di cui al d.lgs. n. 153 del 1999, di cui almeno uno nell'organo di amministrazione o nell'organo di controllo o da Presidente, prima che sia decorso un periodo di tempo pari ad almeno un anno dalla cessazione del secondo mandato;

b) abbiano svolto due mandati consecutivi nei propri organi, di cui almeno uno nell'organo di amministrazione o nell'organo di controllo o da Presidente, prima che sia decorso un periodo di tempo pari ad almeno tre anni dalla cessazione del secondo mandato. È fatto salvo quanto previsto dalla successiva lettera d);

c) abbiano svolto due mandati consecutivi nel proprio organo di indirizzo, prima che sia trascorso almeno un anno dalla cessazione del secondo mandato;

d) abbiano svolto due mandati consecutivi nei propri organi, di cui almeno uno da Presidente, di durata superiore a quella prevista dall'art. 7, comma 1, lett. a) del Protocollo, prima che, dalla cessazione del secondo mandato, sia decorso un periodo di tempo pari alla durata dell'ultimo mandato ricoperto.

2. La Fondazione cura, anche mediante apposite disposizioni, che le proprie Società ed Enti strumentali di cui all'art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 153 del 1999:

a) non conferiscano, ai soggetti indicati alla lett. a) del precedente comma, incarichi di direzione, ovvero instaurino con i medesimi soggetti rapporti di collaborazione di qualunque specie, anche subordinati, esclusi i mandati relativi a singole prestazioni professionali, prima che sia trascorso almeno un anno dalla cessazione del secondo mandato in Fondazione;

b) non conferiscano, ai soggetti indicati alla lett. b) del precedente comma, incarichi di direzione, ovvero instaurino con i medesimi soggetti rapporti di collaborazione di qualunque specie, anche subordinati, inclusi gli incarichi professionali, prima che sia decorso un periodo di tempo pari ad

almeno tre anni dalla cessazione del secondo mandato in Fondazione. È fatto salvo quanto previsto dalla successiva lettera d);

c) non conferiscano, ai soggetti indicati alla lett. c) del precedente comma, incarichi di direzione, ovvero instaurino con i medesimi soggetti rapporti di collaborazione di qualunque specie, anche subordinati, inclusi gli incarichi professionali, prima che sia trascorso almeno un anno dalla cessazione del secondo mandato in Fondazione;

d) non conferiscano, ai soggetti indicati alla lett. d) del precedente comma, incarichi di direzione, ovvero instaurino con i medesimi soggetti rapporti di collaborazione di qualunque specie, anche subordinati, inclusi gli incarichi professionali, prima che, dalla cessazione del secondo mandato, sia decorso un periodo di tempo pari alla durata dell'ultimo mandato ricoperto;

e) non attribuiscano ai componenti degli Organi della Fondazione, quali emolumenti per le cariche rivestite nell'ambito delle proprie Società ed Enti strumentali di cui all'art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 153 del 1999, importi eccedenti l'ammontare previsto all'articolo 4 dell'Addendum.

3. Le previsioni di cui sopra si applicano anche ai componenti gli organi che, nell'ambito del secondo mandato consecutivo in corso, abbiano superato la metà dello stesso.

Articolo 9

Sospensione dalle cariche

1. È sospeso dalle funzioni di Socio colui che venga nominato in altro organo della Fondazione o alla carica di Direttore; il periodo consumato in tale organo o come Direttore non sarà computato ai fini del calcolo della durata dello status di Socio.

2. I componenti gli Organi della Fondazione sono sospesi dalle cariche ricoperte nelle seguenti ipotesi:

a) condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al precedente art. 7, comma 2, lett. c);

b) applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui all'art. 7, comma 2, lettera d) con sentenza non definitiva;

c) applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'art. 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965 n. 575, come sostituito dall'art. 3 della legge 19 marzo 1990 n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni;

d) applicazione di una misura cautelare di tipo personale.

3. I componenti gli Organi della Fondazione devono portare a conoscenza dell'Organo di appartenenza, ovvero - per quanto attiene al Direttore - del Consiglio di amministrazione, la sussistenza di una delle situazioni sopra individuate.

4. L’Organo competente deve tempestivamente assumere - comunque non oltre trenta giorni - le relative decisioni.

Articolo 10

Conflitto di interessi

1. I componenti gli Organi della Fondazione ed il Direttore, nel caso di deliberazioni in cui abbiano personalmente o per conto di terzi, ovvero di parenti fino al terzo grado ed affini fino al secondo grado incluso, interessi in conflitto con quelli della Fondazione, devono darne immediata comunicazione all’Organo di appartenenza, astenendosi dal partecipare alle deliberazioni medesime. Il Direttore deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione.

2. L’Organo di appartenenza valuta l’adozione dei provvedimenti, della sospensione e della decadenza, nell’ipotesi di omissione della suddetta comunicazione, nonché nel caso in cui il conflitto abbia natura non temporanea.

Articolo 11

Decadenza dalle cariche

1. I componenti gli Organi della Fondazione sono dichiarati decaduti con dichiarazione dell’Organo di appartenenza e, per quanto riguarda il Direttore, con dichiarazione del Consiglio di Amministrazione, qualora, in qualunque momento, perdano i requisiti di onorabilità previsti dall’art. 7, vengano a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità e ineleggibilità di cui all’art. 8, omettano di comunicare la sussistenza di una delle situazioni che comportano la sospensione dalle cariche di cui all’articolo 9.

2. I componenti gli Organi della Fondazione che non intervengano per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, alle riunioni dell’organo di cui fanno parte, devono essere dichiarati decaduti con deliberazione dell’Organo medesimo.

Il giustificato motivo deve essere comunicato alla segreteria della Fondazione non oltre l'inizio della riunione cui non si può partecipare, salvo casi di impedimento che saranno giudicati tali dall’Organo di appartenenza.

Articolo 12

Indennità e compensi

1. Ai componenti del Comitato di indirizzo spetta una medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni dello stesso, oltre al rimborso delle spese sostenute per l’espletamento delle funzioni. La misura e le modalità di erogazione della medaglia di presenza e dei rimborsi spese sono deliberate dal Comitato di indirizzo, con parere del Collegio dei revisori.

2. Ai componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori spetta un compenso annuo e, per ogni partecipazione alle riunioni del Comitato di indirizzo e del Consiglio di

amministrazione, una medaglia di presenza, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle funzioni. La misura e le modalità di erogazione dei compensi, delle medaglie di presenza e dei rimborsi spese sono determinate dal Comitato di indirizzo. I compensi, emolumenti fissi e medaglie di presenza, attribuiti ai componenti del Consiglio di amministrazione, incluso il Presidente, sono sottoposti al parere favorevole del Collegio dei revisori.

In ogni caso i suddetti compensi per i componenti degli Organi di indirizzo, di amministrazione e di controllo, ivi compreso il Presidente della Fondazione, sono determinati in coerenza con la natura istituzionale della Fondazione e con l'assenza di finalità lucrative, nonché commisurati all'entità del patrimonio e delle erogazioni, conformemente a quanto previsto dall'art. 9, commi 3-4-5, del Protocollo d'intesa.

3. Non è consentito il cumulo di più indennità e di medaglie di presenza nella stessa giornata.

Articolo 13

Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei Soci, depositaria delle origini e della storia della Fondazione, è disciplinata dal proprio regolamento che ne stabilisce il funzionamento e prevede i requisiti dei Soci. La scelta dei Soci deve ispirarsi a criteri idonei ad assicurare l'armonica integrazione di esperienze professionali ed il regolare ed equilibrato avvicendamento dei componenti, coerentemente ai compiti che lo statuto assegna all'Assemblea.

L'Assemblea è presieduta di diritto dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal socio più anziano nella carica e, in caso di pari anzianità, dal socio più anziano di età. Il Presidente non ha diritto di voto in Assemblea.

1.1 Qualora il Presidente della Fondazione non sia un Socio, l'Assemblea nomina un proprio Presidente tra i Soci, il quale dura in carica quattro anni e può essere confermato, consecutivamente, soltanto per un altro mandato.

Nell'ipotesi di cui sopra, qualora durante il mandato del Presidente dell'Assemblea venga nominato Presidente della Fondazione un Socio, il Presidente dell'Assemblea rimarrà in carica per la durata del proprio mandato senza possibilità di rinnovo.

2. I soci della Fondazione si dividono in:

- Soci di diritto: l'Amministrazione Comunale di Terni, l'Amministrazione Comunale di Narni e l'Opera Pia Alberti;
- Soci Ordinari: fino ad un massimo di 151 di cui 31 devono essere designati dai soggetti di cui alla successiva lettera b).

3. La qualità di Socio Ordinario dura per 10 anni dalla data della nomina. La carica è rinnovabile, fatta eccezione per coloro che avevano la qualifica di socio alla data dell'1/12/2000, che non hanno limiti di durata alla loro qualità di Socio.

4. La qualità di Socio Ordinario si acquista con la elezione da parte dell'Assemblea, previo accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dal Regolamento:

a) su designazione di almeno 20 Soci ordinari nell'esercizio delle funzioni; ciascun Socio ordinario nel periodo appresso indicato (1° gennaio-20 marzo e 1° agosto-20 settembre di ogni anno) può sottoscrivere la designazione di un solo candidato a Socio ordinario per ciascun periodo;

b) su designazione, nell'ordine, dei seguenti enti:

b1) Comune di Terni n. 4 soci;

b2) Comune di Narni n. 2 soci;

b3) Comune di Amelia n. 1 socio;

b4) Curia Vescovile di Terni, Narni e Amelia n. 1 socio;

b5) Camera di Commercio dell'Umbria n. 4 Soci;

b6) Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Umbria n. 1 Socio;

b7) Ordine dei Consulenti del Lavoro di Terni n. 1 Socio;

b8) Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Terni n. 1 Socio;

b9) Ordine degli Avvocati di Terni n. 1 Socio;

b10) Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Terni n. 1 Socio;

b11) Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Provincia di Terni n. 1 Socio;

b12) Ordine dei Farmacisti della Provincia di Terni n. 1 Socio;

b13) Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri Laureati di Terni n. 1 Socio;

b14) Ordine degli Ingegneri della Provincia di Terni n. 1 Socio;

b15) Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Terni n. 1 Socio;

b16) Consiglio Notarile Terni n. 1 Socio;

b17) Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Terni n. 1 Socio;

b18) Ordine dei Geologi della Regione Umbria n. 1 Socio;

b19) Ordine Periti Industriali di Terni e Provincia n. 1 Socio;

b20) Comuni di Stroncone e San Gemini n. 1 socio in accordo tra loro;

b21) Comuni di Acquasparta, Montecastrilli ed Avigliano Umbro n. 1 socio in accordo tra loro;

b22) Comuni di Giove, Attigliano, Alviano, Lugnano in Teverina e Penna in Teverina n. 1 socio in accordo tra loro;

b23) Comuni di Otricoli e Calvi dell'Umbria n. 1 socio in accordo tra loro;

b24) Comuni di Arrone, Ferentillo, Montefranco e Polino n. 1 socio in accordo tra loro.

5. Ciascun Comune deve individuare i candidati a Socio fra i cittadini residenti nel proprio territorio da almeno 3 anni. La Curia Vescovile di Terni, Narni e Amelia deve individuare il proprio candidato tra persone appartenenti alla Curia medesima. La Camera di Commercio dell'Umbria deve individuare il proprio candidato tra i titolari ed i rappresentanti legali delle imprese iscritte al proprio registro e residente nel territorio di intervento della Fondazione da almeno 3 anni.
La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Umbria deve individuare il proprio candidato tra il personale con qualifica di funzionario di livello direttivo, residente in Umbria, che si occupi del comprensorio ternano. Gli Ordini e Collegi professionali devono individuare i candidati tra i propri iscritti, residenti nei Comuni indicati al precedente articolo 2. Le candidature a socio ordinario di cui alla precedente lettera a) devono essere presentate al Presidente dell'Assemblea nei periodi indicati al precedente comma 4.
6. Il Collegio di Presidenza entro il 31/3 ed entro il 30/9 di ogni anno accerta il numero dei Soci Ordinari da nominare per ciascuno dei gruppi di cui alle lettere a) e b). Per quanto riguarda i Soci di cui alla lettera a) il Presidente della Fondazione ne dà comunicazione alla prima Assemblea utile; per quanto riguarda i Soci di cui alla lettera b) invita gli enti competenti a provvedere ove occorra.
7. Le candidature a socio ordinario di cui alle precedenti lettere a) e b) devono essere sottoposte tutte all'approvazione di due sole Assemblee da tenersi entro il mese di aprile ed entro il mese di ottobre.
Qualora il numero dei candidati a Socio Ordinario di cui alla precedente lettera a) sia superiore al numero dei posti disponibili sono nominati Soci coloro che, entro il numero dei posti vacanti, riportano in ordine decrescente il maggior numero di voti. Qualora più nominativi riportino un ugual numero di voti e si superi con essi il numero dei posti vacanti, dovrà farsi luogo ad altra votazione di ballottaggio fra i nominativi medesimi.
8. Le designazioni a Socio Ordinario, corredate dalla indicazione dei requisiti posseduti e dalla documentazione richiesta, devono pervenire al Presidente dell'Assemblea.
9. La Fondazione assicura la disponibilità delle risorse necessarie per il funzionamento dell'Assemblea dei Soci. Ai Soci non spetta, in ogni caso, alcun compenso.
10. La qualità di Socio non attribuisce nessun diritto di contenuto patrimoniale sulle rendite della Fondazione, né sul suo patrimonio.

Articolo 14

Competenze dell'Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei Soci delibera:
A) l'approvazione e la modifica del proprio regolamento;
B) la elezione del proprio Presidente qualora il Presidente della Fondazione non sia un Socio;

C) la designazione della metà dei componenti il Comitato di indirizzo che, per professionalità, competenza ed esperienza, in particolare nei settori cui è rivolta l'attività della Fondazione, possano efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzionali;

D) la elezione del Collegio di Presidenza, composto dal Presidente dell'Assemblea, membro di diritto, e da quattro Soci che durano in carica quattro anni e che possono essere confermati, consecutivamente, soltanto per un altro mandato.

2. L'Assemblea, oltre a mantenere facoltà di generale proposta nei confronti del Comitato di indirizzo, esprime in particolare il parere preventivo obbligatorio su materie che dovranno essere sottoposte dallo stesso Comitato e dal Consiglio di Amministrazione relativamente a:

1) modifiche statutarie;

2) piano pluriennale e documento programmatico previsionale;

3) cessione delle quote o azioni della società conferitaria;

4) trasformazione, fusione e scioglimento della Fondazione;

5) istituzione di imprese strumentali;

6) bilancio consuntivo e relazione sulla gestione dell'esercizio.

Il parere dell'Assemblea, comunque non vincolante, deve essere espresso entro trenta giorni dalla relativa ricezione della comunicazione del Comitato di indirizzo o del Consiglio di Amministrazione al Collegio di Presidenza. Trascorso inutilmente tale termine il Comitato di indirizzo o il Consiglio di Amministrazione assumono in ogni caso le delibere di competenza.

Articolo 15

Principi generali di nomina degli Organi

1. Nella nomina dei componenti degli Organi della Fondazione, esclusa l'Assemblea dei soci, disciplinata da apposito regolamento, devono essere osservate modalità ispirate a criteri oggettivi e trasparenti, improntati alla realizzazione dei principi di onorabilità e professionalità idonei ad assicurare la migliore composizione degli Organi stessi ai fini della più efficace azione nei settori di intervento istituzionale e nell'ambito territoriale di competenza.

2. Si cercherà di assicurare, con prevalente riguardo al possesso dei requisiti richiesti, la presenza del genere meno rappresentato.

Articolo 16

Comitato di indirizzo

1. Il Comitato di indirizzo è presieduto dal Presidente della Fondazione ed è composto da venti membri che vengono designati:

- n. 10 dall'Assemblea dei Soci;
- n. 3 dal Comune di Terni;

- n. 1 dal Comune di Narni;
- n. 1 dalla Provincia di Terni;
- n. 1 dalla Curia Vescovile di Terni, Narni e Amelia;
- n. 2 dalla Camera di Commercio dell'Umbria;
- n. 2 indicati a rotazione da due degli Organismi professionali della Provincia di Terni nel seguente ordine progressivo:

• Consiglio Notarile Terni;
• Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Terni;
• Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Provincia di Terni;
• Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Terni;
• Ordine degli Avvocati di Terni;
• Ordine degli Ingegneri della Provincia di Terni.

A tal fine il Presidente della Fondazione chiederà ai due ordini cui spetta la designazione l'indicazione di un membro ciascuno.

2. I componenti del Comitato di indirizzo devono essere in possesso di adeguate conoscenze in materie inerenti i settori funzionali di attività della Fondazione, devono aver maturato esperienza operativa nell'ambito delle professioni o in campo imprenditoriale o accademico, ovvero, devono aver espletato funzioni direttive o di amministrazione presso Enti pubblici o privati, e comunque ispirate a criteri oggettivi e trasparenti improntati alla valorizzazione dei principi di professionalità ed onorabilità.

3. Ferme restando le designazioni di competenza dell'Assemblea dei soci, periodicamente, la Fondazione verifica che i soggetti designanti siano rappresentativi del territorio e degli interessi sociali sottesi all'attività istituzionale della Fondazione. Al fine di raccogliere informazioni ed elementi utili per tale valutazione, la Fondazione promuove uno o più incontri con gli enti, pubblici e privati, espressivi delle realtà locali, attivi nei propri settori di intervento. I criteri e le modalità di convocazione degli incontri sono preventivamente ed oggettivamente disciplinati; i partecipanti possono intervenire, presentare documenti e proposte. Degli incontri è redatto verbale da sottoporre all'Organo di indirizzo. Le risultanze del processo valutativo sono riportate nel bilancio di missione reso pubblico sul sito internet della Fondazione.

4. I componenti non rappresentano né rispondono ai soggetti che li hanno designati, né da questi possono essere indirizzati o revocati.

5. I componenti del Comitato di indirizzo durano in carica sei esercizi, compreso quello di insediamento, e comunque sino all'approvazione dell'ultimo bilancio del periodo, ed i suoi componenti possono essere confermati consecutivamente per una sola volta.

Due mandati non si considerano consecutivi qualora il secondo venga assunto dopo che sia trascorso un periodo almeno pari a tre anni, dalla data di cessazione del precedente. Ai fini del computo del numero dei mandati consecutivi si tiene conto di quello espletato per un periodo di tempo non inferiore alla metà del tempo previsto o anche di durata inferiore se cessato per dimissioni volontarie, escluse quelle presentate a seguito di nomina in altro Organo della Fondazione. I mandati espletati per una durata inferiore non possono essere esclusi, ai fini del computo dei mandati complessivi, per più di una volta.

6. I membri in surroga di coloro che vengono a mancare per qualsiasi causa, restano in carica per la durata residua del mandato dei loro predecessori.

7. Ai fini del calcolo dei mandati ricoperti consecutivamente si deve computare anche quello ricoperto in altro Organo di amministrazione e controllo, ivi compreso il Presidente.

8. Alla scadenza del loro mandato i componenti del Comitato di indirizzo restano in carica sino alla data della loro eventuale conferma ovvero dell'insediamento dei nuovi membri.

9. I soggetti cui spetta la designazione e il Comitato di indirizzo per le nomine di propria competenza devono attenersi ai seguenti criteri:

- i componenti devono essere scelti fra persone fisiche con i criteri diretti a favorire la rappresentatività di interessi connessi ai settori di intervento della Fondazione ed essi devono essere residenti da almeno tre anni nei Comuni di cui all'art. 2;
- i componenti devono possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 7, i requisiti di professionalità di cui al 2° comma del presente articolo e non trovarsi nelle situazioni indicate agli articoli 8, 8-*bis,* 8-*ter* e 9 del presente Statuto.

10. Il Presidente della Fondazione almeno novanta giorni prima della scadenza del mandato dei componenti dell'Organo, ovvero entro 15 giorni nel caso di cessazione per causa diversa dalla scadenza del mandato, provvede a darne comunicazione all'Assemblea dei Soci e/o ai soggetti cui compete la designazione, indicando gli ambiti entro i quali i designati devono aver maturato i requisiti necessari in modo tale che la composizione del Comitato di indirizzo tenga adeguatamente conto dei settori e della attività della Fondazione. Pertanto richiede a mezzo raccomandata A.R., pec o altro strumento telematico di comunicazione:

- all'Assemblea dei Soci l'indicazione dei nominativi di sua spettanza;
- ai soggetti designanti esterni alla Fondazione l'indicazione dei nominativi di rispettiva spettanza.

11. Tali designazioni devono essere fatte pervenire mediante lettera raccomandata A.R., pec o altro strumento telematico di comunicazione da spedire entro sessanta giorni dalla data di spedizione della richiesta, unitamente alla documentazione relativa a ciascun candidato ai fini della verifica del possesso dei requisiti.

12. Il Comitato di indirizzo in piena autonomia, entro trenta giorni dalla scadenza del termine ultimo utile per l'invio della designazione, che deve essere corredata dei documenti atti a comprovare il possesso dei requisiti richiesti, provvede alla nomina previa verifica dell'esistenza dei requisiti stessi. In caso di mancanza o impossibilità di funzionamento dell'Organo di indirizzo provvede il Collegio dei Revisori.

13. Qualora l'Assemblea dei Soci non provveda alle designazioni di competenza entro il termine predetto, il Presidente reitera a mezzo raccomandata A.R., pec o altro strumento telematico di comunicazione la richiesta di indicazione dei nominativi di propria spettanza che dovrà pervenire mediante raccomandata A/R, pec o altro strumento telematico di comunicazione entro 30 giorni dalla sua data di spedizione. Scaduto inutilmente tale ultimo termine la richiesta sarà inoltrata al Prefetto territorialmente competente che dovrà provvedere entro 20 giorni dalla sua data di spedizione, attenendosi ai medesimi criteri cui si sarebbe dovuto attenere il soggetto inadempiente. In caso di inottemperanza di tale ultimo soggetto provvederà alla designazione, entro 30 giorni, il Comitato di indirizzo, in sostituzione dell'Assemblea, scegliendo i candidati preferibilmente fra i Soci, nel rispetto del limite del 15 per cento dei componenti del Comitato stesso arrotondato all'unità superiore.

14. Qualora i soggetti esterni alla Fondazione non provvedano alle designazioni di competenza entro il termine predetto, il Presidente reitera a mezzo raccomandata A.R., pec o altro strumento telematico di comunicazione la richiesta di indicazione dei nominativi di propria spettanza che dovrà pervenire mediante raccomandata A.R., pec o altro strumento telematico di comunicazione entro 30 giorni dalla data di spedizione della stessa. Scaduto inutilmente tale ultimo termine la richiesta sarà inoltrata al Prefetto territorialmente competente che dovrà provvedere entro 20 giorni dalla sua data di spedizione, attenendosi ai medesimi criteri cui si sarebbe dovuto attenere il soggetto inadempiente. In caso di inottemperanza di tale ultimo soggetto provvederà alla designazione, entro 30 giorni, il Comitato di indirizzo, in sostituzione dei soggetti esterni alla Fondazione, nel rispetto del limite del 15 per cento dei componenti del Comitato stesso arrotondato all'unità superiore.

15. In caso di mancata accettazione dell'incarico ovvero di difetto dei requisiti da parte dei soggetti designati dall'Assemblea dei Soci o dagli altri Enti ed Organismi di cui al precedente comma 1, il Presidente della Fondazione provvede, entro trenta giorni dalla data di accertamento della mancata accettazione o del difetto dei requisiti, a reiterare a mezzo raccomandata A.R., pec o altro strumento telematico di comunicazione, la richiesta di indicazione dei nominativi di rispettiva spettanza che dovrà pervenire entro 20 giorni dalla data di spedizione della stessa. Scaduto inutilmente anche tale ultimo termine, ovvero nel caso di mancata accettazione dell'incarico o di difetto dei requisiti, la richiesta sarà inoltrata al Prefetto territorialmente competente che dovrà provvedere entro 20 giorni dalla sua data di spedizione, attenendosi ai medesimi criteri cui si sarebbe dovuto attenere il soggetto

inadempiente. In caso di inottemperanza di tale ultimo soggetto, ovvero nel caso di mancata accettazione dell'incarico o di difetto dei requisiti, provvederà, entro quindici giorni, il Comitato di indirizzo in sostituzione sia dell'Assemblea dei Soci che dei soggetti esterni alla Fondazione, nel rispetto del limite del 15 per cento dei componenti del Comitato stesso arrotondato all'unità superiore.
16. Successivamente alla nomina, il Presidente della Fondazione dà la relativa comunicazione al Presidente dell'Assemblea dei Soci e/o ai soggetti designanti e agli interessati affinché questi ultimi comunichino la propria accettazione entro dieci giorni.

Articolo 17

Competenze del Comitato di indirizzo

1. Sono di esclusiva competenza del Comitato di indirizzo le decisioni concernenti:
1) le modificazioni dello Statuto, previo parere dell'Assemblea dei Soci, sentito il Consiglio di Amministrazione;
2) l'approvazione e modificazione di eventuali regolamenti interni, sentito il Consiglio di amministrazione, inerenti l'attività della Fondazione per il perseguimento degli scopi statutari, con esclusione del regolamento di cui al precedente art. 13;
3) la nomina e la revoca per giusta causa dei componenti il Consiglio di amministrazione e, fra di essi, del Presidente dello stesso Consiglio, che è il Presidente della Fondazione ed assume anche la qualifica di Presidente del Comitato di indirizzo e dell'Assemblea dei Soci.
4) la nomina del proprio Vice Presidente;
5) la nomina dei componenti il Collegio dei revisori e del loro Presidente e la loro revoca per giusta causa;
6) l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti il Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori;
7) l'approvazione, previo parere dell'Assemblea dei Soci, del documento programmatico previsionale, entro il mese di ottobre di ogni anno, relativo agli obiettivi e alle linee di operatività e intervento per l'esercizio successivo;
8) la determinazione, previo parere dell'Assemblea dei Soci, sentito il Consiglio di amministrazione, di programmi pluriennali di attività con riferimento alle peculiarità ed esigenze del territorio, individuando i settori, tra quelli previsti dallo Statuto, ai quali destinare le risorse tempo per tempo disponibili e definendo, in linea di massima, gli obiettivi, le linee di operatività e le priorità degli interventi;
9) l'approvazione, previo parere dell'Assemblea dei Soci, del bilancio di esercizio e della relazione sulla gestione predisposti dal Consiglio di Amministrazione;

10) la definizione delle linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti, sentito il Consiglio di amministrazione;

11) l'istituzione di imprese strumentali, quali definite all'art. 1, lett. h, del D. Lgs. 17/5/1999 n. 153, previo parere dell'Assemblea dei Soci e sentito il Consiglio di amministrazione nonché l'acquisizione e la dismissione delle partecipazioni di controllo in tali imprese. L'investimento nelle imprese e negli enti strumentali è realizzato utilizzando esclusivamente le risorse derivanti dal reddito, fatto salvo quanto previsto per i beni mobili e immobili dall'art. 7, comma 3-*bis*, del decreto legislativo n. 153/99;

12) l'istituzione di proprie Commissioni consultive e propositive, anche ai fini dell'elaborazione dei programmi di attività;

13) le delibere di trasformazione, fusione e scioglimento della Fondazione, previo parere dell'Assemblea dei Soci;

14) la verifica dei risultati conseguenti alle decisioni di competenza a norma dell'art. 4, comma 1, lett. b, del D. Lgs. 17/5/1999 n. 153.

2. Il parere dell'Assemblea dei Soci in merito ai punti 1,7,8,9,11,13 deve essere espresso entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione da parte del Comitato di indirizzo, e comunque non assume carattere vincolante. Trascorso inutilmente il suddetto termine il Comitato di indirizzo assume in ogni caso le delibere di competenza.

3. Il Comitato di indirizzo, tre mesi prima della scadenza del Consiglio di amministrazione, individua gli specifici requisiti di professionalità che dovranno possedere i candidati, in relazione all'attività che la Fondazione dovrà svolgere nel periodo di durata del nuovo Consiglio di amministrazione.

Articolo 18

Funzionamento del Comitato di indirizzo

1. Il Comitato di indirizzo è convocato dal Presidente. Esso si riunisce almeno una volta ogni due mesi ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o gliene facciano richiesta per iscritto almeno un terzo dei componenti.

La convocazione può essere altresì richiesta dal Consiglio di amministrazione o dal Collegio dei revisori.

2. Gli avvisi di convocazione, contenenti l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, devono essere spediti a mezzo posta elettronica o altro strumento telematico, che ne attesti la ricezione, almeno cinque giorni interi prima di quello fissato per la riunione, al recapito indicato dai singoli componenti del Comitato e del Collegio dei Revisori; in caso di urgenza la convocazione avviene mediante comunicazione da effettuarsi con i medesimi citati strumenti, con un preavviso di almeno 24 ore.

Nell'avviso di convocazione è contenuta l'indicazione della modalità di svolgimento della riunione, che può avere luogo anche mediante mezzi di collegamento a distanza; in tal caso, tutti i partecipanti devono poter essere identificati e deve essere loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, di ricevere, trasmettere o visionare tutti i documenti e di votare simultaneamente. La riunione si considera tenuta presso la sede della Fondazione.

3. Alle riunioni del Comitato di indirizzo partecipano, senza diritto di voto, i componenti il Consiglio di amministrazione, nonché il Direttore o, in caso di sua mancanza o impedimento, chi lo sostituisce, il quale redige il verbale e lo sottoscrive insieme al Presidente.

4. Il Presidente della Fondazione può a suo giudizio invitare a partecipare senza diritto di voto il Collegio di Presidenza nel caso in cui ritenga che un punto all'ordine del giorno possa riguardare l'Assemblea dei Soci.

5. Il Comitato di indirizzo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica aventi diritto di voto.

6. Il Comitato di indirizzo è presieduto dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal proprio Vice Presidente e, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dal componente il Comitato di indirizzo più anziano di carica ovvero, in caso di pari anzianità nella carica, dal più anziano di età.

7. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti (votanti esclusi gli astenuti) salvo quelle relative alla trasformazione, fusione o scioglimento della Fondazione, alla modifica dello Statuto, per le quali è necessario il voto favorevole della maggioranza dei due terzi, arrotondata all'unità superiore, dei membri in carica aventi diritto di voto.

8. Il Presidente non ha diritto di voto. In caso di parità la proposta si intende non approvata.

9. Si svolgono a scrutinio segreto le votazioni riguardanti persone. In tal caso il Direttore svolge le funzioni di scrutatore.

Articolo 19

Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è composto da sette membri, incluso il Presidente della Fondazione nominato dal Comitato di indirizzo. Elegge a maggioranza assoluta dei votanti fra i propri membri il Vice Presidente, che è il Vice Presidente della Fondazione.

2. Gli Amministratori devono essere in possesso di appropriate conoscenze in materie inerenti i settori di intervento funzionali all'attività della Fondazione e devono avere maturato un'esperienza operativa nell'ambito delle professioni o in campo imprenditoriale o accademico, ovvero devono avere esercitato funzioni di amministrazione o direzione presso enti pubblici o privati di dimensioni

adeguate con riferimento ai settori finanziari e mobiliari. Essi devono essere residenti da almeno tre anni nei Comuni di cui all'art. 2.

3.1 La durata del mandato degli Amministratori, escluso il Presidente, è di quattro esercizi compreso quello dell'insediamento. Gli Amministratori possono essere confermati, consecutivamente, soltanto per un altro mandato.

3.2 Il Presidente dura in carica sei esercizi compreso quello dell'insediamento e può essere confermato, consecutivamente, soltanto per un altro mandato.

3.3 Il mandato dei Consiglieri di amministrazione e del Presidente della Fondazione viene comunque a naturale scadenza con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio di mandato corrispondente rispettivamente al quarto e al sesto esercizio.

4. Ai fini del calcolo dei mandati ricoperti consecutivamente si deve computare anche quello ricoperto in altro organo di indirizzo e controllo, ivi compreso il Presidente.

Due mandati non si considerano consecutivi qualora il secondo venga assunto dopo che sia trascorso un periodo almeno pari a tre anni, dalla data di cessazione del precedente. Ai fini del computo del numero dei mandati consecutivi si tiene conto di quello espletato per un periodo di tempo non inferiore alla metà del tempo previsto o anche di durata inferiore se cessato per dimissioni volontarie, escluse quelle presentate a seguito di nomina in altro Organo della Fondazione. I mandati espletati per una durata inferiore non possono essere esclusi, ai fini del computo dei mandati complessivi, per più di una volta.

5. Alla scadenza del mandato il Consiglio di Amministrazione resta in carica fino all'insediamento del successivo.

6. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più Amministratori, il Presidente convoca tempestivamente il Comitato di indirizzo per la ricostituzione del Consiglio di amministrazione.

Se nel corso del mandato viene a mancare il Presidente, il Vice Presidente convoca tempestivamente il Comitato di indirizzo per la ricostituzione del Consiglio di amministrazione e conseguentemente, in seno ad esso, per la nomina del Presidente che dura in carica sei esercizi dall'insediamento.

7. I membri in surroga di coloro che vengono a mancare per qualsiasi causa, restano in carica per la durata residua del mandato dei loro predecessori.

8. Qualora per qualsiasi causa venga meno la maggioranza degli Amministratori, l'intero Consiglio si considera dimissionario e rimane in carica fino al rinnovo dell'Organo, per l'ordinaria amministrazione.

9. Ai componenti il Consiglio di amministrazione si applicano le norme di cui all'art. 2392 del Codice Civile.

Articolo 20

Competenze del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione esercita tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, salvo quelli espressamente riservati ad altro organo dalla legge o dal presente Statuto.

2. In particolare sono di esclusiva competenza del Consiglio di amministrazione le deliberazioni concernenti:

1) la gestione operativa della Fondazione, nel quadro della programmazione definita dal Comitato di indirizzo;

2) la predisposizione del bilancio d'esercizio e della relazione sulla gestione;

3) la predisposizione del documento programmatico previsionale;

4) la definizione del regolamento interno degli uffici e delle norme relative all'organico ed al trattamento del personale, nonché l'assunzione del personale dipendente, la gestione dei rapporti di lavoro ed ogni altro provvedimento in materia;

5) la nomina e la revoca del Direttore della Fondazione, sentito il Comitato di indirizzo, la verifica della sussistenza dei requisiti, delle situazioni di incompatibilità e delle cause di sospensione e decadenza e la determinazione del compenso; ove lo ritenga opportuno può nominare un suo sostituto in caso di assenza o impedimento dello stesso Direttore;

6) la verifica per i propri componenti della sussistenza dei requisiti e della sopravvenienza di cause di incompatibilità, sospensione e decadenza;

7) la nomina e designazione di Amministratori e Sindaci di società ed Enti a cui la Fondazione è chiamata a provvedere;

8) la formulazione di proposte al Comitato di indirizzo per tutte le materie attinenti al funzionamento e all'attività della Fondazione;

9) l'affidamento della gestione, in tutto o in parte, del patrimonio mobiliare ad intermediari abilitati ai sensi di legge;

10) l'acquisto e la cessione di quote o azioni diverse da quelle di controllo di cui all'articolo 17 n. 11.

3. Il Consiglio di amministrazione può delegare ad uno o più dei suoi componenti o al Direttore particolari poteri, determinando i limiti della delega. I titolari di deleghe provvedono a fornire adeguata informativa al Consiglio di amministrazione, secondo le modalità da questo fissate, in merito all'assolvimento del mandato.

Articolo 21

Funzionamento del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente della Fondazione o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente e, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal componente del Consiglio di Amministrazione più anziano. Si intende componente del Consiglio più

anziano colui che fa parte da più tempo e ininterrottamente del Consiglio; nell'eventualità di nomina contemporanea il più anziano di età.

2. Esso si riunisce di norma almeno una volta al mese ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o gliene facciano richiesta per iscritto almeno due dei Consiglieri o il Collegio dei revisori.

3. Gli avvisi di convocazione, contenenti l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, devono essere spediti a mezzo posta elettronica o altro strumento telematico, che ne attesti la ricezione, almeno tre giorni interi prima di quello fissato per la riunione, al recapito indicato dai singoli componenti del Consiglio e del Collegio dei Revisori; in caso di urgenza la convocazione avviene mediante comunicazione da effettuarsi con i medesimi citati strumenti, con un preavviso di almeno 24 ore.

Nell'avviso di convocazione è contenuta l'indicazione della modalità di svolgimento della riunione, che può avere luogo anche mediante mezzi di collegamento a distanza; in tal caso, tutti i partecipanti devono poter essere identificati e deve essere loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, di ricevere, trasmettere o visionare tutti i documenti e di votare simultaneamente. La riunione si considera tenuta presso la sede della Fondazione.

4. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Nel computo dei componenti in carica non si tiene conto dei Consiglieri sospesi.

5. Il Consiglio di amministrazione è presieduto dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente e, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal componente più anziano.

6. Alle riunioni partecipa il Direttore o, in caso di sua assenza o impedimento, un altro dipendente, come previsto dall'art. 24, comma 4, il quale redige il verbale e lo sottoscrive insieme al Presidente.

7. Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti (votanti, esclusi gli astenuti); in caso di parità prevale il voto del Presidente o in sua assenza di chi lo sostituisce a norma del presente statuto.

8. Sono fatte a scrutinio segreto le votazioni riguardanti persone. In tale caso il Direttore svolge le funzioni di scrutatore.

Articolo 22

Presidente della Fondazione

1. Il Presidente della Fondazione ha la rappresentanza legale della Fondazione e la rappresentanza di fronte a terzi ed in giudizio.

Il Presidente:

- convoca e presiede il Comitato di indirizzo, il Consiglio di amministrazione e l'Assemblea dei Soci;

- assume, nei casi di assoluta e improrogabile urgenza, sentito il Direttore, ogni determinazione di competenza del Consiglio di amministrazione, sottoponendola a ratifica dello stesso alla prima occasione utile;
- svolge attività di impulso e coordinamento dell'attività nelle materie di competenza del Comitato di indirizzo, del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea dei Soci e vigila sull'esecuzione delle relative deliberazioni e sull'andamento generale della Fondazione.

2. In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente; nel caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal componente il Consiglio di amministrazione più anziano secondo l'ordine, rispettivamente, di anzianità di carica e di età.

3. Il Presidente può delegare di volta in volta e per singoli atti la rappresentanza della Fondazione.

4. Con delibera del Consiglio di amministrazione può altresì delegare, per categorie di atti, la rappresentanza della Fondazione a componenti dello stesso Consiglio e a dipendenti.

5. Il Presidente provvede a trasmettere tempestivamente al Collegio di Presidenza gli atti e i documenti sui quali l'Assemblea dei Soci esprime pareri ai sensi dell'art. 14 del presente Statuto.

Articolo 23

Collegio dei revisori

1. Il Collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dal Comitato di indirizzo, iscritti nel Registro dei revisori legali e residenti da almeno tre anni nei Comuni indicati nell'art. 2.

2. Il Collegio dei revisori esercita il controllo contabile ed opera con le attribuzioni ed i poteri di cui all'art. 2403 e 2403 *bis* del Codice Civile.

Esso opera con le modalità e le responsabilità stabilite dal presente statuto e, in quanto applicabili, dagli artt. 2404 a 2407 del Codice Civile.

3. I Revisori restano in carica tre anni e possono essere confermati consecutivamente una sola volta.

4. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più Revisori, il Presidente della Fondazione convoca tempestivamente il Comitato di indirizzo per la ricostituzione dell'Organo. Il mandato dei Revisori nominati in sostituzione scade con quello del Collegio dei revisori.

5. Ai fini del calcolo dei mandati ricoperti consecutivamente si deve computare anche quello ricoperto in altro organo di indirizzo e amministrazione, ivi compreso il Presidente.

Due mandati non si considerano consecutivi qualora il secondo venga assunto dopo che sia trascorso un periodo almeno pari a tre anni, dalla data di cessazione del precedente. Ai fini del computo del numero dei mandati consecutivi si tiene conto di quello espletato per un periodo di tempo non inferiore alla metà del tempo previsto o anche di durata inferiore se cessato per dimissioni volontarie, escluse quelle presentate a seguito di nomina in altro Organo della Fondazione. I mandati espletati

per una durata inferiore non possono essere esclusi, ai fini del computo dei mandati complessivi, per più di una volta.

Le soprindicate previsioni sui mandati si applicano soltanto ai componenti effettivi del Collegio dei revisori.

6. Alla scadenza del suo mandato il Collegio resta nell'ufficio fino all'entrata in carica del successivo.

7. I Revisori devono partecipare alle riunioni del Comitato di indirizzo e del Consiglio di amministrazione.

8. Il Collegio dei revisori deve riunirsi almeno di norma ogni trimestre.

9. Il Revisore che senza giustificato motivo non partecipa a tre riunioni consecutive del Collegio o del Comitato di indirizzo o del Consiglio di amministrazione decade dall'ufficio. Anche la cancellazione o la sospensione dal registro dei Revisori Contabili costituiscono cause di decadenza.

10. Il Collegio dei revisori procede alla verifica per i propri componenti, effettivi e supplenti, dei requisiti e della sopravvenienza di cause di incompatibilità, sospensione e decadenza, riferendo in tal caso al Comitato di indirizzo.

11. Il Revisore dichiarato decaduto non può essere rieletto nel Collegio né nominato in altro organo della Fondazione per il mandato successivo.

12. Delle riunioni del Collegio deve redigersi processo verbale trascritto in apposito registro tenuto dal Presidente del Collegio stesso.

Articolo 24

Direttore

1. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Comitato d'indirizzo, nomina il Direttore.

2. Il Direttore partecipa alle riunioni del Comitato di indirizzo e del Consiglio di Amministrazione con funzioni consultive e propositive e redige i relativi verbali.

3. Ove previsto dall'apposito Regolamento partecipa alle riunioni dell'Assemblea dei Soci e del Collegio di Presidenza con il compito di redigere il verbale.

4. Il Consiglio di Amministrazione, in caso di assenza o impedimento del Direttore, può nominare per un periodo di tempo definito un altro dipendente con il compito di sostituirlo nell'esercizio delle sue funzioni.

Il dipendente, in questo caso, è assoggettato alle medesime incompatibilità e possesso dei requisiti riferibili al Direttore.

5. Il Direttore deve essere scelto tra persone di competenza e qualificazione professionale, in relazione alle attività e agli scopi della Fondazione, che abbia maturato esperienza almeno per un quinquennio

in posizioni di responsabilità all'interno della Fondazione, o nella libera professione o presso enti pubblici o privati di dimensioni adeguate.

6. Al Direttore si estendono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al titolo secondo dello statuto. Al Direttore, oltre ad applicarsi nei suoi confronti le incompatibilità di cui all'art. 8, con esclusione di quanto previsto al comma 1, lett. c) del suddetto articolo per la parte relativa ai dipendenti in servizio della Fondazione, non è consentito assumere analoghi incarichi in altre Fondazioni di origine bancaria.

TITOLO III

Articolo 25

Libri e scritture contabili

1. La Fondazione provvede alla tenuta del libro dei Soci, dei libri delle adunanze dell'Assemblea dei Soci, del Collegio di Presidenza, del Comitato di indirizzo, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei revisori. I libri suddetti, ad esclusione di quello relativo al Collegio dei revisori, sono tenuti a cura del Direttore.

2. La Fondazione tiene, inoltre, il libro giornale, il libro degli inventari e gli altri libri contabili che si rendano necessari per la propria attività ed in relazione alla natura giuridica privata. Per la tenuta di tali libri si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del Codice Civile.

3. Nel caso in cui la Fondazione eserciti in via diretta imprese strumentali, verrà tenuta una specifica contabilità separata e verrà predisposto uno specifico rendiconto da allegare al bilancio annuale.

Articolo 26

Bilancio

1. L'esercizio ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

2. Entro il mese di ottobre di ogni anno il Comitato di indirizzo approva il documento programmatico previsionale della Fondazione relativo all'esercizio successivo, predisposto dal Consiglio di amministrazione sulla base degli indirizzi formulati dal Comitato di indirizzo stesso e previo parere dell'Assemblea dei Soci. A fini informativi nel documento programmatico previsionale vengono indicati gli impieghi di cui all'art. 7, comma 1, del D. Lgs. 153/99.

3. Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio di amministrazione predispone e sottopone all'approvazione del Comitato di indirizzo, previo parere dell'Assemblea dei Soci, il bilancio e la relazione di gestione.

Il Comitato di indirizzo deve procedere all'approvazione del bilancio entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

4. Il bilancio e la relazione di gestione devono essere trasmessi, per le osservazioni di competenza, al Collegio dei Revisori entro 15 giorni prima della data fissata per l'approvazione.

5. Il bilancio si compone dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa. La relazione sulla gestione illustra, in una apposita sezione, gli obiettivi sociali perseguiti dalla Fondazione e gli interventi realizzati, evidenziando i risultati ottenuti nei confronti delle diverse categorie di destinatari.

6. Nella nota integrativa sono fornite informazioni riepilogative, di natura qualitativa e quantitativa, relative alle operazioni in derivati effettuate nell'esercizio di riferimento del bilancio e a quelle in essere alla data della sua chiusura, ivi incluse quelle incorporate in strumenti finanziari e quelle perfezionate nell'ambito delle gestioni di portafogli.

Nella stessa nota vengono altresì fornite le informazioni di dettaglio riguardo alla copertura degli investimenti nelle imprese ed enti strumentali.

7. Il bilancio e la relazione sulla gestione sono redatti in modo da fornire una chiara rappresentazione dei profili patrimoniali, economici e finanziari dell'attività svolta dalla Fondazione ed una corretta ed esauriente rappresentazione delle forme di investimento del patrimonio, dando separata e specifica evidenza degli impieghi effettuati e della relativa redditività.

8. A tal fine la Fondazione si attiene al regolamento emanato dall'Autorità di vigilanza in attuazione delle previsioni di cui all'art. 9, comma 5, del D. Lgs. 17 maggio 1999 n. 153.

9. Il bilancio e la relazione sulla gestione sono resi pubblici nelle forme stabilite dall'Autorità di vigilanza, ai sensi della normativa richiamata al precedente comma.

10. Entro quindici giorni dalla loro approvazione, il documento programmatico previsionale ed il bilancio vengono trasmessi all'Autorità di vigilanza per le determinazioni di competenza, fatte salve le disposizioni contenute nel regolamento che sarà emanato dalla stessa Autorità tutoria, a mente della disposizione legislativa sopra indicata.

TITOLO IV

Articolo 27

Scioglimento

1. La Fondazione può essere posta in liquidazione, oltre che nel caso di cui all'art. 11, comma 7, del decreto legislativo 17 maggio 1999 n. 153, con deliberazione assunta dal Comitato di indirizzo, previo parere non vincolante dell'Assemblea dei Soci, nelle fattispecie e secondo le modalità previste dalla legge, votata da almeno cinque sesti dei componenti in carica, con arrotondamento all'unità superiore, ed approvata dall'Autorità di vigilanza. Può inoltre trasformarsi o fondersi in un altro o con altri enti che perseguono finalità analoghe a quelle della Fondazione, con deliberazione anch'essa assunta dal Comitato di indirizzo con voto favorevole di cinque sesti dei componenti in carica, con arrotondamento all'unità superiore e previo parere non vincolante dell'Assemblea dei Soci.

2. In caso di liquidazione, l'eventuale residuo netto viene devoluto a termini della vigente normativa.

TITOLO V

Articolo 28

Norme transitorie

1. Il presente Statuto entra in vigore nel giorno di approvazione da parte della Autorità di vigilanza. La Fondazione lo rende pubblico sul proprio sito internet e mediante deposito presso il Registro delle persone giuridiche private tenuto dalla Prefettura di Terni. La Fondazione pubblica un testo del medesimo sia in forma telematica che a stampa, dandone idonea pubblicità.

2. La modifica dell'art. 16 del presente Statuto, concernente la durata del mandato dei componenti dell'Organo di Indirizzo, si applica al mandato in corso dei componenti dell'Organo di Indirizzo che non ha raggiunto la naturale scadenza alla data di approvazione delle modifiche statutarie di adeguamento ai contenuti dell'Addendum da parte dell'Autorità di vigilanza.

3. La modifica dell'art. 19 del presente Statuto, concernente la durata del mandato del Presidente, si applica al mandato in corso del Presidente che non ha raggiunto la naturale scadenza alla data di approvazione delle modifiche statutarie di adeguamento ai contenuti dell'Addendum da parte dell'Autorità di vigilanza.

4. Per quanto concerne la durata del mandato degli Amministratori e del Presidente della Fondazione, in carica alla data di approvazione delle presenti modifiche statutarie, per l'effetto pari rispettivamente a quattro e a sei anni, si precisa che gli Amministratori detti scadranno il 02/02/2029 e il Presidente detto il 02/02/2031. Quindi decorsi, rispettivamente, quattro e sei anni dal loro insediamento.

5. Per la disciplina degli incarichi e dei rapporti di collaborazione di cui ai nuovi articoli 8-*bis* e 8-*ter* e di cui ai nuovi commi 9-10 dell'art. 8 dello Statuto, in corso alla data di sottoscrizione dell'Addendum, si applica la disposizione di cui all'art. 3, comma 7, dello stesso Addendum.

6. A seguito dell'entrata in vigore del presente statuto, con riferimento al Presidente dell'Assemblea dei Soci in possesso di tale titolo alla data di approvazione da parte dell'Autorità di vigilanza, il mandato in corso terminerà alla scadenza dello stesso.